

Inform@Mail n. 09 del 04 settembre 2023

In evidenza

FISCO: Novità del periodo	Pag. 2
SCADENZARIO SETTEMBRE 2023	Pag. 3
ADEMPIMENTI	
Limite di 100.000 euro per il forfetario senza ragguglio ad anno - decadenza immediata dal regime se i ricavi superano tale cifra.	Pag. 6
Definitivi gli standard europei per i bilanci di sostenibilità.	Pag. 7
GUIDE OPERATIVE	
Flat tax incrementale, chi può accedere e come si calcola.	Pag. 8
Delega fiscale 2023: IRPEF a 3 scaglioni, proroga della flat tax incrementale e nuove regole per le singole tipologie di redditi.	Pag. 10
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche.	Pag. 14
Fattura elettronica Tipo documento e natura dell'operazione.	Pag. 16

Bonus energia I e II trimestre 2023 e IVA al 5% per gas

Sia i crediti d'imposta relativi al primo trimestre 2023, sia quelli concernenti il secondo trimestre 2023 non possono essere chiesti a rimborso. L'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in tema di bonus energia per I e II trimestre 2023. La circolare si sofferma anche sulla riduzione dell'aliquota IVA al 5%, applicabile alle forniture di gas metano per combustione, stabilita fino al terzo trimestre di quest'anno. **Agenzia delle Entrate, circolare 2 agosto 2023, n. 24/E**

Lavoratori positivi al Covid: nessun isolamento ma obbligo mascherina

Il Ministero della Salute ha provveduto ad aggiornare le indicazioni relative alle precauzioni comportamentali e strumentali che devono essere rispettate dalle persone che contraggono il Covid o che sono state a contatto con persone positive al virus. Non è più previsto l'isolamento, ma permane l'obbligo di indossare la mascherina e di evitare luoghi affollati.

Ministero della Salute, circolare 11 agosto 2023, n. 25613

Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni quotate e non quotate - Affrancamento dei redditi da OICR e da polizze di assicurazione

La legge di bilancio 2023 ha prorogato la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni ai fini del capital gain in relazione a quelle possedute all'1.1.2023, prevedendo l'estensione del regime alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione. Entrambe le rivalutazioni si perfezionano attraverso il versamento dell'imposta sostitutiva del 16% entro il 15.11.2023. **Agenzia delle Entrate circ. 26.6.2023 n. 16.**

Brevetti+, Disegni+ e Marchi+: le scadenze per le domande dei contributi

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ricorda le scadenze per la richiesta della concessione di agevolazioni per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale. Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dal 24 ottobre 2023 per Brevetti+; dal 7 novembre 2023 per Disegni+ e dal 21 novembre 2023 per Marchi+.

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, comunicato stampa 4 agosto 2023

Comunicazione tax credit energia 2022 con remissione in bonis entro fine settembre

C'è tempo fino a fine settembre per presentare la comunicazione dei crediti d'imposta energia e gas maturati nel terzo e quarto trimestre 2022, avvalendosi dell'istituto della remissione in bonis. La presentazione deve comunque avvenire in tempo utile per poter fruire del credito d'imposta entro la scadenza prevista. Le disposizioni sui crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale relative al terzo trimestre 2022, ai mesi di ottobre e novembre e dicembre 2022 prevedono che i beneficiari dei crediti d'imposta debbano inviare entro il 16 marzo 2023 all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un'apposita comunicazione dell'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. L'Agenzia delle Entrate ha però affermato la possibilità di applicare l'istituto della remissione in bonis alla comunicazione dei crediti d'imposta maturati nel secondo semestre 2022 per l'acquisto di prodotti energetici. **Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 27 del 19 giugno 2023**

SCADENZARIO SETTEMBRE 2023

Avvertenza - *Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D. Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.*

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME
15 Venerdì	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia	<p>Trasmissione dati acquisti dall'estero in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente. 	<p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
18 Lunedì	Soggetti IVA	<p>Emissione e registrazione delle fatture differite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione; • relative alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese precedente. <p>Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese.</p>	<p>La fattura deve anche contenere l'indicazione della data e del numero dei documenti di trasporto cui si riferisce. Per tutte le cessioni e prestazioni di servizi effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.</p>
	Soggetti IVA	Liquidazione e versamento dell'IVA per i soggetti con periodicità mensile relativa al mese precedente con il codice tributo "6008" (agosto 2023).	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte operate nel mese di agosto 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, su redditi di lavoro autonomo o diversi e su provvigioni.	

	Contributi INPS lavoratori dipendenti	Datori di lavoro, soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi, occasionali, ecc.	Versamento dei contributi relativi al mese precedente
20 Mercoledì	Imprese	Comunicazione della cessione dei crediti d'imposta energia e gas relativi al III e al IV trimestre 2022.	Esclusivamente in via telematica tramite il software messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.
25 Lunedì	Operatori intracomunitari con obbligo mensile	Presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute a/da soggetti passivi UE relativi alle operazioni effettuate nel mese di agosto 2023.	Esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il software di controllo e di predisposizione dell'Agenzia delle Entrate.
30 Sabato	Imprese che acquistano gas ed energia elettrica	Ultimo giorno utile per l'utilizzo in compensazione, da parte dei beneficiari e cessionari, dei crediti d'imposta energia e gas a favore delle imprese, relativi al III e al IV trimestre 2022.	Compensazione in modello F24 con i Codici tributo indicati dall'Agenzia delle Entrate
	Soggetti IVA	Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel II trimestre solare del 2023, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA".	Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.
	Soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria.	Comunicazione al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute dalle persone fisiche nel primo semestre 2023	Esclusivamente in via telematica, registrandosi sul sito internet www.sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal
	Datori di lavoro tenuti a presentare la denuncia mensile dei dati retributivi	Comunicazione dei dati retributivi e contributivi UNIAMENS dei lavoratori dipendenti relativi al mese precedente.	Esclusivamente in via telematica, tramite il sito INPS.
	Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"	Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/09/2023 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/09/2023. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.	Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca". Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.
	Soggetti obbligati ad	Versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche	Il pagamento viene eseguito sull'apposita

	assolvere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche	emesse nel secondo trimestre solare 2023. (L'imposta di bollo è dovuta esclusivamente se la somma degli importi dovuti per il I e il II trimestre maggiore di 250 euro, altrimenti il versamento è ulteriormente differito alla scadenza del 30 novembre 2023).	funzionalità web del portale "Fatture e corrispettivi". Oppure utilizzando il Modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate con modalità esclusivamente telematica.
30 Sabato	Versamento, in un'unica soluzione o della prima di otto rate, degli importi dovuti per la definizione delle pendenze fiscali relative alla cd. "tregua fiscale", con sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo mediante l'utilizzo dell'istituto del cd. "ravvedimento operoso speciale".		Modello F24 con modalità telematiche.
	Scade il termine per aderire alla conciliazione agevolata delle liti e alla rinuncia agevolata in Cassazione con riferimento alle controversie pendenti al 1° gennaio 2023, con stralcio totale o parziale delle sanzioni e degli interessi. Contestualmente deve anche essere effettuato il versamento, in un'unica soluzione o della prima di otto rate, degli importi dovuti ai fini della definizione delle liti pendenti.		Esclusivamente in via telematica, tramite il modello messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

ADEMPIMENTI

LIMITE DI 100.000 EURO PER IL FORFETARIO SENZA RAGGUAGLIO AD ANNO - DECADENZA IMMEDIATA DAL REGIME SE I RICAVI SUPERANO TALE CIFRA

La perdita di uno dei requisiti per l'applicazione del regime forfetario di cui alla L. 190/2014, o il verificarsi di una causa ostativa, comporta la fuoriuscita dal regime agevolato a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui l'evento si verifica.

La legge di bilancio 2023, integrando l'art. 1 comma 71 della L. 190/2014, ha introdotto un'ipotesi al verificarsi della quale il regime forfetario viene disapplicato relativamente all'anno in corso; in particolare, se i ricavi o compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro, il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui tale condizione si verifica. L'inserimento di una fattispecie di disapplicazione istantanea al superamento del limite di 100.000 euro è in linea con la Direttiva (Ue) 18 febbraio 2020 n. 285, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2024; secondo quanto previsto dall'art. 288-bis inserito nella direttiva 2006/112/Ce, infatti, l'esenzione IVA collegata al regime forfetario può essere concessa "senza alcun massimale durante l'anno civile in cui avviene il superamento della soglia. Tuttavia, l'applicazione di tale opzione non può comportare la concessione di una franchigia al soggetto passivo il cui volume d'affar sia superiore a 100.000 EUR". La causa di decadenza scatta al superamento della soglia di ricavi o compensi "percepiti"; di conseguenza, ricavi o compensi fatturati nel 2023, ma percepiti nel 2024, non rilevano ai fini della soglia relativa al periodo di imposta 2023. La disapplicazione del regime in corso d'anno ha effetti diversi a seconda dell'imposta interessata:

- l'IRPEF dovrà essere infatti calcolata in modo ordinario, prendendo a riferimento l'intero periodo di imposta;
- l'IVA sarà dovuta solo a partire dalle "operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite".

La fuoriuscita dal regime porta con sé ulteriori conseguenze, relative, in particolare:

- agli obblighi di tenuta delle scritture contabili, che scattano sin dall'inizio dell'anno;
- all'applicazione delle ritenute.

In merito all'ultimo punto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le ritenute non possono essere applicate retroattivamente, rendendosi applicabili al momento della corresponsione dei compensi; analogamente, il professionista che decade dal regime forfetario in corso d'anno non assume retroattivamente il ruolo di sostituto d'imposta. In altre parole, le ritenute dovranno essere applicate secondo i criteri generali, vale a dire sui compensi che saranno corrisposti dopo la fuoriuscita dal regime. L'art. 1 comma 71 della L. 190/2014 si limita a stabilire che il regime forfetario "cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro", senza disciplinare esplicitamente i casi in cui l'attività sia iniziata o termini nel corso dell'anno; potrebbero quindi sorgere alcuni dubbi in merito alla necessità o meno di ragguagliare ad anno tale limite.

L'assenza di un'esplicita indicazione normativa e di uno specifico chiarimento ufficiale inducono a escludere il ragguaglio ad anno del limite di 100.000 euro. Aderendo a tale impostazione, nessuna decadenza dal regime dovrebbe operare rispetto all'attività chiusa a metà anno con ricavi e compensi percepiti per 90.000 euro. Analogamente dovrebbe ragionarsi nel caso in cui l'attività sia stata iniziata in corso d'anno.

DEFINITIVI GLI STANDARD EUROPEI PER I BILANCI DI SOSTENIBILITÀ

La Commissione Ue ha adottato l'atto delegato contenente la prima serie di standard europei per la rendicontazione di sostenibilità (ESRS). Si tratta di un passo fondamentale per l'applicazione della proposta di direttiva sul reporting di sostenibilità adottata nel dicembre 2022 (corporate sustainability reporting directive - CSRD), che rivede la non-financial reporting directive (NFRD).

L'adozione degli Esrs da parte della Commissione è il risultato di un lungo lavoro svolto dall'Efrag (European Financial Reporting Advisory Group), iniziato nel settembre 2020. Il documento approvato comprende 12 standard, di cui due trasversali e dieci specifici, che coprono in maniera completa i temi della sostenibilità ambientale, sociale e di governance, fatti salvi gli aspetti settoriali sui quali le attività sono in corso. Gli standard trasversali (Esrs 1 requisiti generali e Esrs 2 Informativa generale) includono, oltre alle disposizioni generali, un'informativa sul rispetto degli Esrs, sul modo in cui la sostenibilità è incorporata nella strategia aziendale e nei modelli di business, sulla governance e su come l'impresa identifica e gestisce i principali impatti, rischi e opportunità di sostenibilità. I principi specifici si occupano dei temi ambientali, sociali e di governance, indipendentemente dai settori in cui si opera.

Sull'ambiente sono stati emanati cinque standard:

- cambiamento climatico (Esrs E1);
- inquinamento (Esrs E2);
- acqua e risorse marine (Esrs E3);
- biodiversità ed ecosistemi (Esrs E4);
- uso delle risorse ed economia circolare (Esrs E5).

Sulle questioni sociali sono stati emanati tre standard:

- forza lavoro propria (Esrs S1);
- forza lavoro nella catena del valore (Esrs S2);
- comunità interessate (Esrs S3);
- consumatori e utenti finali (Esrs S4).

Sui temi della governance, infine, è stato pubblicato il documento Conduzione degli affari (Esrs G1). Per garantire la proporzionalità e facilitare la corretta applicazione degli standard da parte delle imprese la Commissione europea ha apportato diverse modifiche alle bozze degli standard presentati dall'Efrag. Innanzitutto, gli standard, i requisiti informativi (ad eccezione di quelli inclusi nell'Esrs 2 Informativa generale) e i dati saranno soggetti a una valutazione di materialità. Questa misura dovrebbe portare a una significativa riduzione degli oneri per le imprese. In tema di applicazione graduale, oltre a quanto proposto dall'Efrag, la Commissione ha previsto la possibilità per le imprese con meno di 750 dipendenti di omettere i dati sulle emissioni di Ghg scope 3, gli obblighi informativi previsti dall'Esrs S1 Forza lavoro propria (nel primo anno di applicazione) e i requisiti di informativa specificati negli standard sulla biodiversità e sui lavoratori della catena del valore, le comunità interessate, i consumatori e gli utenti finali (nei primi due anni di applicazione). Inoltre, nel primo anno di applicazione degli standard, tutte le imprese possono omettere le informazioni sugli effetti finanziari previsti, relativi a questioni ambientali non climatiche e alcuni dati relativi alla propria forza lavoro. Inoltre, la Commissione ha reso volontari a una serie di datapoint che erano obbligatori nella proposta dall'Efrag. Ad esempio, i piani di transizione per la biodiversità, alcuni indicatori sui "non dipendenti" nell'organico dell'impresa e la spiegazione del motivo per cui l'impresa può considerare non materiale un particolare tema di sostenibilità. Ulteriori flessibilità sono state introdotte per alcune informazioni obbligatorie come quelle sugli effetti finanziari derivanti dai rischi di sostenibilità e sull'impegno con le parti interessate e nella metodologia da utilizzare per il processo di valutazione della materialità. Inoltre, la Commissione ha modificato i dati relativi

alla corruzione e alla concussione e alla protezione degli informatori in considerazione della possibilità di violare il diritto a non autoincriminarsi. Va registrato che ieri l'Oic ha diffuso un comunicato per lanciare un appello contro la duplicazione del reporting per le imprese europee internazionalizzate, che potrebbero dover rispettare la normativa europea dell'Efrag e quella internazionale che è in elaborazione a cura dello Issb.

GUIDE OPERATIVE

FLAT TAX INCREMENTALE, CHI PUÒ ACCEDERE E COME SI CALCOLA

È ormai tempo di analisi dei profili di convenienza del nuovo regime della flat tax incrementale, introdotto dall'ultima Legge di Bilancio. Sulla scorta delle indicazioni fornite dall'agenzia delle Entrate con circolare 18/E del 28 giugno scorso, si rende doveroso innanzitutto verificare se si possiedono i requisiti di ordine soggettivo richiesti per poter accedere a tale regime, e - in caso di risposta affermativa a tale domanda - procedere ad un ipotetico calcolo di carico fiscale adottando le nuove regole.

Trattandosi di un regime che opera su base opzionale, il contribuente potrà decidere se continuare ad applicare le regole ordinarie oppure, soltanto per il 2023, adottare i nuovi criteri di determinazione delle imposte dovute.

In cosa consiste il regime di vantaggio

Il nuovo regime tributario prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva di Irpef (e relative addizionali regionale e comunale) del 15%; a tal fine, rileva l'incremento di reddito del 2023 (oggetto di dichiarazione) rispetto a quello più elevato nell'ambito del triennio precedente (anni 2020, 2021 e 2022). Al riguardo la norma dispone quanto segue:

- l'imposta sostitutiva si calcola su una base imponibile, comunque non superiore a 40mila euro, pari alla differenza tra il reddito relativo al periodo d'imposta 2023 e quello d'importo più elevato dichiarato con riferimento agli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare;
- il reddito da confrontare non è quello complessivo, ma quello relativo alle sole attività d'impresa e di lavoro autonomo.

In altre parole, la base imponibile incrementale si determina come segue:

- i) differenza tra il reddito del 2023 e quello più alto del triennio precedente;
- ii) applicazione a tale differenza della franchigia del 5%, calcolata sul reddito più alto del triennio 2020-2022;
- iii) applicazione, sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40mila euro, della flat tax incrementale del 15%.

Con la circolare in commento, paragrafo 2, le Entrate hanno confermato che l'ulteriore quota di reddito, non soggetta ad imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo e si rende applicabile la tassazione progressiva Irpef (e relative addizionali), secondo gli ordinari scaglioni di reddito.

I soggetti ammessi

Al nuovo regime, sostitutivo di Irpef e relative addizionali, possono aderire:

- le persone fisiche che esercitano attività d'impresa, titolari di reddito di cui all'articolo 55 del Tuir, a prescindere dal regime contabile adottato;
- gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli articoli 56, comma 51, e 56-bis del Tuir, limitatamente ai redditi d'impresa prodotti.

Al riguardo la circolare specifica, nel paragrafo sull'ambito soggettivo di applicazione, che ai fini dell'accesso al regime in esame, da un lato non sia sufficiente la mera titolarità di un reddito d'impresa e, dall'altro, che la partecipazione in una società di persone o in una società di

capitali rileva se detenuta dall'imprenditore individuale nell'ambito dell'attività d'impresa. A tal fine, la partecipazione dev'essere indicata tra le attività relative all'impresa nell'inventario, redatto ai sensi dell'articolo 2217 del Codice civile. Nel caso in cui non sussista l'obbligo di tenuta del libro degli inventari, al fine di stabilire se tale partecipazione sia relativa all'attività d'impresa:

- è possibile fare riferimento al registro degli acquisti;
- le imprese familiari, limitatamente al titolare;
- le aziende coniugali non gestite in forma societaria, limitatamente al titolare;
- le persone fisiche che esercitano arti o professioni.

Anche in questo caso, non è peraltro sufficiente la mera titolarità di un reddito di lavoro autonomo, di conseguenza nel regime agevolato rientrano le persone fisiche che conseguono un reddito di cui all'articolo 53, comma 1, del Tuir.

I soggetti non ammessi

Non possono accedervi i contribuenti persone fisiche che per il 2023 applicano il regime forfetario ex articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014. Può invece accedere alla flat tax incrementale il contribuente che decada dal regime forfetario in corso d'anno, qualora i ricavi o i compensi percepiti siano superiori a 100mila euro. Dal regime in esame rimangono inoltre **esclusi** i contribuenti che hanno iniziato l'attività d'impresa o l'esercizio di arti o professioni a partire dal 2023.

I redditi esclusi

La circolare in commento ha precisato che sono esclusi dal regime della flat tax incrementale:

- i redditi delle società di persone, che siano imputati ai soci per trasparenza ex articolo 5, comma 1, del Tuir;
- i redditi delle società di capitali, imputati ai soci a seguito dell'esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria (articolo 116 del Tuir);
- i redditi di cui all'articolo 53, comma 1, del Tuir, derivanti dall'esercizio di arti e professioni in forma associata di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo Testo Unico, imputati ai singoli associati.

Le deduzioni, le detrazioni, le agevolazioni

La norma precisa che la quota di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva rileva ai fini di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, che fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali.

Gli acconti

Ai fini del calcolo degli acconti Irpef (e relative addizionali) non si tiene conto della disciplina dettata per il regime agevolato in commento; di conseguenza, per il periodo d'imposta 2024 ai fini della determinazione degli acconti rilevano le aliquote ordinarie Irpef.

L'esclusione dall'imposizione progressiva irpef

In applicazione del criterio generale enunciato dall'articolo 3, comma 3, lettera a), del Tuir, l'agenzia delle Entrate, paragrafo 2, ha chiarito che la quota di reddito assoggettata alla flat tax incrementale è esclusa dalla base di calcolo rilevante per determinare le aliquote progressive da applicare all'eventuale quota di reddito tassato ordinariamente.

DELEGA FISCALE 2023: IRPEF A 3 SCAGLIONI, PROROGA DELLA FLAT TAX INCREMENTALE E NUOVE REGOLE PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI REDDITI

La riforma IRPEF è l'asse portante della riforma fiscale 2023: la legge delega per la riforma tributaria 9 agosto 2023, n. 111 (G.U. 14 agosto 2023, n. 189) è composta di 23 articoli e il Governo ha 24 mesi per attuarla.

Novità

È prevista la progressiva riduzione del numero di aliquote IRPEF attualmente vigenti, accompagnata da una diminuzione del carico fiscale, in particolare per i redditi medi.

In cosa consiste

La riforma IRPEF intende:

- migliorare l'efficienza della struttura dell'imposta personale sui redditi;
- ridurre gli effetti distorsivi sull'offerta di lavoro, associati alla presenza di diverse aliquote;
- semplificare il sistema tributario;
- ridurre la pressione fiscale per un'ampia platea di contribuenti;
- concentrare i benefici sui redditi medi;
- allineare il cuneo fiscale italiano a quello dei Paesi più avanzati.

Primo passo: IRPEF a 3 scaglioni ed equità orizzontale

Il primo obiettivo da realizzare è quello delle tre aliquote IRPEF, che dovrebbero entrare in vigore già dal prossimo anno, anche se ancora non si parla di numeri. Questi ultimi saranno, poi, individuati dai decreti attuativi. Non solo gli scaglioni e le aliquote, ma tutto il meccanismo di tassazione del reddito verrà rivisto, per raggiungere l'equità orizzontale impositiva: quest'ultima deve individuare un'unica fascia di esenzione per tutte le categorie di reddito (dipendente, autonomo e da pensione), con eventuale deducibilità forfetizzata dei costi sostenuti per la produzione del reddito da lavoro. Attualmente, la no tax area varia in base alla fonte del reddito e abbiamo:

- limite di 8.174 euro per redditi da lavoro dipendente;
- limite di 8.500 euro per redditi da pensione;
- limite di 5.500 euro per redditi da lavoro autonomo.

L'intenzione è quella di individuare un'unica fascia di esenzione uguale per tutti, a prescindere dalle categorie di reddito. L'IRPEF verrà rimodulata (ma non è ancora certo, sarà il Governo ad avere l'ultima parola) su tre diversi scaglioni di reddito, in sostituzione dei quattro attuali. Le quattro aliquote IRPEF attualmente in vigore sono:

- 23% fino a 15.000 euro;
- 25% tra 15.001 euro e 28.000 euro;
- 35% tra 28.001 euro e 50.000 euro;
- 43% oltre 50.000 euro.

Le tre aliquote IRPEF che verranno probabilmente introdotte sono:

- 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
- 27% per i redditi oltre 28.000 e fino a 50.000 euro;
- 43% per i redditi oltre 50.000 euro.

Il passaggio a tre aliquote prevedrebbe l'accorpamento del 2° e del 3° scaglione IRPEF in un'unica fascia, che comprenda i redditi tra 15.000 e 50.000 euro, sottoposta a un prelievo del 27%. Nel corso dell'iter di approvazione della legge in commento, è emersa anche l'ipotesi di avere tre aliquote suddivise tra:

- 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
- 35% per i redditi oltre 28.000 e fino a 50.000 euro;

- 43% per i redditi oltre 50.000 euro.

Questa soluzione, tuttavia, sembra essere la meno accreditata al momento.

Secondo passo: detassazione del reddito per i lavoratori

La riforma prevede la ridefinizione delle principali deduzioni e detrazioni IRPEF, al fine di promuovere l'equità verticale e orizzontale e migliorare la trasparenza del sistema fiscale. Nella riforma fiscale viene stabilito di:

- riconoscere la deducibilità, anche in misura forfettizzata, delle spese sostenute per la produzione del reddito di lavoro dipendente e assimilato;
- introdurre la possibilità per tutti i contribuenti di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria e, in caso di incapacità, di dedurre l'eccedenza dal reddito complessivo;
- prevedere la detassazione di straordinari e tredicesime per i redditi più bassi.

È prevista, inoltre, la riorganizzazione delle detrazioni e deduzioni in base alle loro finalità: tuttavia, la riorganizzazione non riguarderà ambiti quali casa, sanità, previdenza. Detrazioni e deduzioni continueranno a tenere conto delle spese sostenute per la crescita e l'educazione dei figli, ma anche delle spese sostenute per la casa, la salute e la previdenza complementare. Altre agevolazioni fiscali dovrebbero, poi, riguardare anche l'inserimento nel mercato del lavoro degli under 30. È stata annunciata la detassazione degli straordinari e della tredicesima per i quali, a breve, dovrebbe essere introdotta un'imposta sostitutiva agevolata, come possibile alternativa all'estensione della flat tax incrementale ai lavoratori dipendenti: tuttavia, per gli eccessivi costi, non ci sarà l'estensione della flat tax incrementale a tutti. La riforma dell'IRPEF contenuta nella riforma fiscale 2023, nella sua forma originaria, prevedeva l'applicazione di una tassazione proporzionale sostitutiva sugli incrementi di reddito calcolati come differenza tra il reddito del periodo d'imposta e il reddito più elevato, tra quelli relativi ai tre periodi d'imposta precedenti. Il funzionamento, insomma, era molto simile a quello della flat tax incrementale, ma diventava generalizzato. Nel testo finale della legge delega della riforma fiscale 2023, tale ipotesi è stata accantonata.

Terzo passo: nuove regole per le singole tipologie di reddito

La riforma IRPEF 2023 inserita in quella fiscale prevede differenti novità da applicare all'imposta sulle persone fisiche in base ai tipi di reddito.

a) Redditi da lavoro autonomo

La nuova riforma prevede novità per i redditi da lavoro autonomo, quali:

- la riduzione degli oneri documentali, con particolare riguardo alle modalità di versamento dell'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e dai contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, fermo restando il vigente sistema di calcolo, anche previsionale, del saldo e degli acconti;
- la realizzazione, senza peggioramenti per il contribuente rispetto al sistema vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo. Ciò anche mediante la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi;
- un'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto, che il Governo dovrà definire. Ovvero, la norma prevede la riduzione delle ritenute operate sui compensi degli esercenti arti e professioni che si avvalgono, in via continuativa e rilevante, dell'opera di dipendenti o di altre tipologie di collaboratori, al fine di evitare l'insorgere di sistematiche situazioni creditorie. La disposizione appare finalizzata a evitare che il professionista, nelle more della ricezione del compenso, non disponga della necessaria liquidità per provvedere alle spese relative ai collaboratori;

- la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti.

b) Redditi da lavoro dipendente e assimilati

Per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, i principi e i criteri direttivi della legge delega implicano la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito. Ciò, in particolare, riguarda i limiti di non concorrenza al reddito previsti per l'assegnazione dei compensi in natura, salvaguardando alcune finalità, quali:

- la mobilità sostenibile;
- l'attuazione della previdenza complementare;
- l'efficientamento energetico;
- l'assistenza sanitaria;
- la solidarietà sociale;
- la contribuzione agli enti bilaterali.

Inoltre, come già anticipato, è stata introdotta la detassazione di straordinari e tredicesime per i redditi più bassi.

c) Redditi d'impresa

Per i redditi d'impresa soggetti a IRPEF, la norma prevede un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria, che favorisca la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione. Tale obiettivo è da perseguire mediante l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società, con l'assoggettamento a un'imposta ad aliquota proporzionale allineata a quella ordinaria dell'IRES (la cui aliquota è, attualmente, al 24%). Rimane ferma la partecipazione alla formazione del reddito complessivo degli utili prelevati dall'imprenditore e di quelli distribuiti ai soci, fino a concorrenza delle somme assoggettate all'imposta proporzionale, prevedendo lo scomputo di quest'ultima dall'imposta personale.

d) Redditi di natura finanziaria

Per i redditi di natura finanziaria, la riforma IRPEF inserita nella riforma fiscale 2023 prevede: l'armonizzazione della disciplina, prevedendo un'unica categoria reddituale;

- la determinazione dei redditi di natura finanziaria sulla base del principio di cassa, con possibilità di compensazione;
- la previsione di un'imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali almeno sui redditi di natura finanziaria, attualmente soggetti a un prelievo a monte a titolo definitivo;
- il mantenimento del livello di tassazione attualmente previsto per i redditi derivanti da titoli di Stato ed equiparati (sottoposti, attualmente, ad aliquota agevolata al 12,5%);
- l'applicazione di un'imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati nell'anno solare, ottenuto sommando algebricamente i redditi finanziari positivi con i redditi finanziari negativi, con possibilità di riportare le eccedenze negative nei periodi d'imposta successivi a quello di formazione;
- la previsione di un obbligo dichiarativo dei redditi di natura finanziaria da parte del contribuente, con la possibilità di optare per l'applicazione di modalità semplificate di riscossione dell'imposta attraverso intermediari autorizzati, con i quali sussistono stabili rapporti, senza obbligo di successiva dichiarazione dei medesimi redditi. Chiesta anche la previsione di un obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate per i soggetti che intervengono nella riscossione dei redditi di natura finanziaria, per i quali il contribuente non ha scelto il regime opzionale;

- l'applicazione di un'imposizione sostitutiva in misura agevolata sui redditi di natura finanziaria conseguiti dagli enti di previdenza obbligatoria privati come Casse previdenziali e Fondi pensione.

e) redditi dei fabbricati

Per i redditi dei fabbricati, la riforma 2023 individua, quale criterio direttivo, la possibilità di estendere il regime della cedolare secca agli immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo. Ciò vale qualora il conduttore sia un esercente attività di impresa ovvero di un'arte o una professione.

f) Redditi agrari

Per i redditi agrari, la norma prevede:

- per le attività agricole di coltivazione, l'introduzione di nuove classi e qualità di coltura, al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, riordinando il relativo regime di imposizione su base catastale e individuando il limite oltre il quale l'attività eccedente è produttiva di reddito d'impresa;
- la riconducibilità dei redditi relativi ai beni, anche immateriali, derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, entro limiti determinati, ai redditi ottenuti dalle attività agricole, con eventuale assoggettamento a imposizione semplificata;
- l'introduzione di procedimenti, anche digitali, che consentano, senza oneri aggiuntivi per i possessori e conduttori dei terreni agricoli, di aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, le qualità e le classi di coltura presenti in catasto con quelle effettivamente praticate;
- la revisione, ai fini di semplificazione, del regime fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di redditi di pensione e i soggetti con reddito complessivo di modesto ammontare svolgono attività agricole.

g) Redditi diversi

Per i redditi diversi, la riforma IRPEF inserita in quella fiscale 2023 prevede che possono essere caratterizzati in tre gruppi:

- le plusvalenze (immobiliari e da cessione di attività finanziarie);
- i redditi derivanti dall'esercizio di attività occasionali;
- altri redditi diversi (per esempio, vincite alle lotterie e concorsi a premio dei giochi e delle scommesse, premi derivanti da prove di abilità, ecc.).

Anche in questi casi è prevista una sostanziale semplificazione.

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Le fatture elettroniche sono soggette ad imposta di bollo secondo la disciplina prevista, in generale, per le fatture cartacee. Pertanto, l'imposta si applica nella misura di 2 euro per le fatture aventi ad oggetto corrispettivi non assoggettati ad IVA di importo superiore a 77,47 euro, fatta salva l'applicazione di specifiche esenzioni (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72). Tali fatture devono riportare, però, l'annotazione che l'imposta è stata assolta ai sensi del DM 17.6.2014. Dall'1.10.2020, nelle fatture elettroniche è possibile valorizzare il campo "Bollo virtuale" per indicare l'assolvimento dell'imposta anche senza riportare l'importo del bollo (cfr. specifiche tecniche approvate con provv. 99922/2020).

Termini di versamento

A decorrere dalle fatture trasmesse mediante SdI dall'1.1.2021, il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle e-fatture emesse nel primo, terzo e quarto trimestre solare è dovuto entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo (art. 6 co. 2 del DM 17.6.2014). Il versamento dell'importo dovuto relativamente alle e-fatture emesse nel secondo trimestre solare, deve, invece, essere eseguito entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo.

Tale scadenza riguarda sia le fatture elettroniche emesse attraverso il Sistema di Interscambio che quelle c.d. "extra-SdI" (circ. 14/E/2019). Si ricorda che per le fatture elettroniche emesse fino al 31.12.2018 il versamento era dovuto in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, mentre per quelle emesse negli anni 2019 e 2020, il versamento doveva essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.

Modalità di versamento

In linea generale, il tributo deve essere versato attraverso pagamento telematico, ossia mediante modello F24. Con particolare riferimento alle fatture inviate mediante SdI, l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta è calcolato dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati in esse contenuti ed è comunicato al soggetto passivo all'interno dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Peraltro, il servizio consente di modificare l'importo proposto, rettificando il numero di documenti su cui l'imposta è dovuta. A decorrere dal 2021 è prevista, inoltre, una procedura di integrazione delle fatture che non recano l'imposta di bollo, benché risulti dovuta (v. infra). Per il pagamento mediante F24 sono stati istituiti specifici codici tributo (ris. 42/E/2019).

Periodo di riferimento	Termini di versamento	Codici tributo
I trimestre 2023	31.5.2023	2521
II trimestre 2023	2.10.2023	2522
III trimestre 2023	30.11.2023	2523
IV trimestre 2023	28.2.2024	2524

Procedure di integrazione dell'imposta

Relativamente alle fatture elettroniche inviate mediante SdI dall'1.1.2021, l'Agenzia delle Entrate procede, per ciascun trimestre, sulla base dei dati in proprio possesso, all'integrazione delle fatture che non riportano l'indicazione dell'imposta di bollo, qualora questa risulti dovuta (art. 6 co. 2 del DM 17.6.2014). Entro il giorno 15 del primo mese successivo al trimestre,

l'informazione viene messa a disposizione del cedente/prestatore o dell'intermediario delegato secondo le modalità previste con provv. Agenzia delle Entrate 4.2.2021 n. 34958. Nello specifico, mediante il servizio web presente all'interno dell'area riservata del sito Fatture e Corrispettivi, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione due distinti elenchi:

- "Elenco A", non modificabile, contenente le fatture elettroniche emesse e inviate tramite Sdl che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo;
- "Elenco B", modificabile, contenente le fatture elettroniche che non recano l'assolvimento dell'imposta, benché ne sorga l'obbligo.

Il contribuente, laddove ritenga che,

- relativamente a una o più fatture integrate dall'Agenzia, non risultino i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo,
- con riferimento ad una o più fatture, ancorché non individuate dall'Agenzia, risulti dovuta l'imposta

potrà procedere, entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati. Con riferimento al secondo trimestre, la variazione dati può essere effettuata entro il 10 settembre dell'anno di riferimento. Le integrazioni effettuate dall'Agenzia delle Entrate si intendono confermate in assenza di modifiche da parte del contribuente. L'Agenzia rende, quindi, noto al cedente/prestatore o all'intermediario delegato, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, con modalità telematiche, l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite Sdl in ciascun trimestre solare, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l'assolvimento dell'imposta nonché delle integrazioni proposte, come eventualmente variate dal contribuente. Il termine è prorogato al 20 settembre dell'anno di riferimento per le fatture elettroniche inviate mediante Sdl nel secondo trimestre solare dell'anno.

Semplificazioni per versamenti di importo ridotto

Il versamento dell'imposta di bollo sulle e-fatture emesse nei primi due trimestri dell'anno solare può essere posticipata in presenza di specifiche condizioni. In particolare:

- se l'imposta dovuta per le e-fatture emesse nel primo trimestre è inferiore a 5.000 euro, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il secondo trimestre (ossia entro il 30 settembre anziché entro il 31 maggio);
- se l'imposta dovuta complessivamente per le e-fatture emesse nei primi due trimestri risulta ancora inferiore a 5.000 euro, il versamento può essere effettuato per entrambi i trimestri entro il termine previsto per il terzo trimestre (ossia entro il 30 novembre).

Si segnala che il DL 73/2022 ha modificato la norma che aveva introdotto l'agevolazione (art. 17 co. 1-bis del DL 26.10.2019 n. 124), innalzando, a partire dalle fatture emesse decorrere dall'1.1.2023, la soglia per il differimento da 250 a 5.000 euro, senza emendare, tuttavia, l'art. 6 del DM 17.6.2014, che disciplina le modalità di versamento del tributo e che resta tuttora "ancorato" all'importo di 250 euro. Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le e-fatture emesse nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno (cfr. circ. 9/E/2020, § 10).

FATTURA ELETTRONICA

TIPO DOCUMENTO E NATURA DELL'OPERAZIONE

Dall' 1.1.2024 l'obbligo decorrerà per tutti i soggetti, segue un breve ripasso dei codici "Tipo Documento" e dei codici "Natura".

Termini di versamento

A decorrere dalle fatture trasmesse mediante Sdl dall'1.1.2021, il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle e-fatture emesse nel primo, terzo e quarto trimestre solare è dovuto entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo (art. 6 co. 2 del DM 17.6.2014). Il versamento dell'importo dovuto relativamente alle e-fatture emesse nel secondo trimestre solare, deve, invece, essere eseguito entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo. Tale scadenza riguarda sia le fatture elettroniche emesse attraverso il Sistema di Interscambio che quelle c.d. "extra-Sdl" (circ. 14/E/2019). Si ricorda che per le fatture elettroniche emesse fino al 31.12.2018 il versamento era dovuto in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, mentre per quelle emesse negli anni 2019 e 2020, il versamento doveva essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.

Codici "TipoDocumento"	
TD01	Fattura
TD02	Acconto/Anticipo su fattura
TD03	Acconto/Anticipo su parcella
TD04	Nota di credito
TD05	Nota di debito
TD06	Parcella
TD16	Integrazione fattura reverse charge interno
TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 co. 2 DPR 633/72
TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 o art. 46 co. 5 del DL 331/93)
TD21	Autofattura per splafonamento
TD22	Estrazione beni da deposito IVA
TD23	Estrazione beni da deposito IVA con versamento dell'IVA
TD24	Fattura differita di cui all'art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72
TD25	Fattura differita di cui all'art. 21 co. 4 terzo periodo lett. b) del DPR 633/72
TD26	Cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni ex art. 36 del DPR 633/72
TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

INTEGRAZIONE, REVERSE CHARGE

Tipologia dell'operazione	Norma di riferimento	Codice "TipoDocumento"
Acquisti imponibili di oro da investimento, cessioni di oro e semilavorati di purezza pari o superiore a 325 mm.	Art. 17 co. 5 del DPR 633/72	TD16
Acquisto di servizi resi nel settore edile da subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili o nei confronti dell'appaltatore principale o di altro subappaltatore.	Art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72	TD16
Acquisto di fabbricati o di porzioni di fabbricato per i quali il cedente abbia manifestato in atto l'opzione per l'imposizione (art. 10 co. 1 n. 8-bis e 8-ter del DPR 633/72).	Art. 17 co. 6 lett. a-bis) del DPR 633/72	TD16

Acquisto di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici.	Art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72	TD16
Acquisto di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative.	Art. 17 co. 6 lett. b) del DPR 633/72	TD16
Acquisto di console da gioco, tablet, PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuati prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.	Art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72	TD16
Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra.	Art. 17 co. 6 lett. d-bis) del DPR 633/72	TD16
Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica.	Art. 17 co. 6 lett. d-ter) del DPR 633/72	TD16
Acquisti di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore ai sensi dell'art. 7-bis co. 3 lett. a) del DPR 633/72.	Art. 17 co. 6 lett. d-quater) del DPR 633/72	TD16
Acquisto di servizi resi da soggetti UE a favore di soggetti passivi residenti.	Art. 17 co. 2 del DPR 633/72	TD17
Acquisti di beni intra-UE.	Artt. 46 e 47 del DL 331/93	TD18

AUTOFATTURE

Tipologia dell'operazione	Codice "Tipo-Documento"	Modalità di compilazione del documento
Omaggi/ Autoconsumo	TD27	I dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione "Cedente/Prestatore" sia nella sezione "Cessionario/Committente" (la autofattura va annotata nel solo registro di cui all'art. 23 del DPR 633/72)12.
Acquisto beni da soggetti extra-UE diversi dalle importazioni (es. acquisti all'interno di un deposito IVA)	TD19	Inserire nella sezione "Cedente/Prestatore", l'identificativo del Paese estero e del soggetto non residente/stabilito. Nella sezione "Cessionario/Committente" indicare i dati del soggetto italiano che emette e trasmette il documento via Sdl. La sezione "Soggetto Emittente" va valorizzata con codice "CC" (cessionario/committente)13.
Acquisto servizi dall'estero (extra-UE)	TD17	Inserire nella sezione "Cedente/Prestatore", l'identificativo del Paese estero e del soggetto non residente/stabilito. Nella sezione "Cessionario/Committente" indicare i dati del soggetto italiano che emette e trasmette il documento via Sdl. La sezione "Soggetto Emittente" va valorizzata con codice "CC" (cessionario/committente)14.
Acquisti ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72	TD01	Il cessionario riporta, nella sezione "Cedente/Prestatore" i dati dell'agricoltore

		esonerato e nella sezione "Cessionario/Committente" i propri. La sezione "SoggettoEmittente" va valorizzata con codice "CC" (cessionario/committente) ¹⁵ .
Acquisti ex art. 34 co. 7 del DPR 633/72	TD01	L'ente, la cooperativa e gli altri enti associativi possono emettere il documento adottando una distinta numerazione per ciascun socio conferente (es. 1/Cop; 2/Cop, ecc.). Nella sezione "Cedente/Prestatore" vanno indicati i dati dei produttori agricoli; nella sezione "Cessionario/Committente" quelli dell'ente/cooperativa/altro organismo. Nella sezione "TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente" vanno riportati i dati dell'ente/cooperativa/altro organismo e il codice "CC" (cessionario/committente) ¹⁶ .

CODICI "NATURA"

Specifiche tecniche	
N1	Operazioni escluse
N2.1	Operazioni non soggette a IVA ai sensi artt. 7 a 7-septies del DPR 633/72
N2.2	Altre operazioni non soggette
N3.1	Non imponibili - Esportazioni
N3.2	Non imponibili - Cessioni intracomunitarie
N3.3	Non imponibili - Cessioni verso San Marino
N3.4	Non imponibili - Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
N3.5	Non imponibili - A seguito di dichiarazioni di intento
N3.6	Non imponibili - Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4	Operazioni esenti
N5	Regime del margine/IVA non esposta in fattura
N6.1	Inversione contabile - Cessione di rottami e di altri materiali di recupero
N6.2	Inversione contabile - Cessione di oro e argento puro
N6.3	Inversione contabile - Subappalto nel settore edile
N6.4	Inversione contabile - Cessione di fabbricati
N6.5	Inversione contabile - Cessione di telefoni cellulari
N6.6	Inversione contabile - Cessione di prodotti elettronici
N6.7	Inversione contabile - Prestazioni del comparto edile e settori connessi
N6.8	Inversione contabile - Operazioni del settore energetico
N6.9	Inversione contabile - Altri casi
N7	IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40 co. 3 e 4 e art. 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f) e g) - ora 7-octies - del DPR 633/72 e art. 74-sexies del DPR 633/72)

OPERAZIONI NON IMPONIBILI

Tipologia dell'operazione	Riferimento normativo	Codice natura
Cessioni all'esportazione (incluse le operazioni c.d. "triangolari").	Art. 8 co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72	N3.1
Cessione con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'UE entro 180 giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'art. 26 co. 3 della L. 11.8.2014 n. 125, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo.	Art. 8 co. 1 lett. b-bis) del DPR 633/72	N3.1
Cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità europea.	Art. 50-bis co. 4 lett. g) del DL 331/93	N3.1
Cessioni intra UE (cessioni di beni a titolo oneroso trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, ecc.).	Art. 41 del DL 331/93	N3.2
Cessione di beni effettuate nei confronti di cessionari, se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente anche per incarico dei propri cessionari.	Art. 58 del DL 331/93	N3.2
Cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della Comunità europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato.	Art. 50-bis co. 4 lett. f) del DL 331/93	N3.2
Operazioni con la Repubblica di San Marino.	Art. 71 del DPR 633/72	N3.3
Operazioni assimilate alle esportazioni (cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare, cessioni di aeromobili e satelliti ad organi dello Stato, ecc.).	Art. 8-bis del DPR 633/72	N3.4
Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di un unico contratto, trasporti relativi a beni in esportazione, noleggi e locazioni di navi, ecc.).	Art. 9 del DPR 633/72	N3.4
Cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, ecc.	Art. 72 del DPR 633/72	N3.4
Cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta (dietro presentazione di dichiarazione di intento).	Art. 8 co. 1 lett. c) e co. 2 del DPR 633/72	N3.5
Cessione di beni eseguite mediante introduzione in un deposito IVA.	Art. 50-bis co. 4	N3.6

	lett. c) del DL 331/93	
Cessioni di beni e prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito IVA.	Art. 50-bis co. 4 lett. e) del DL 331/93	N3.6
Trasferimenti di beni da un deposito IVA all'altro.	Art. 50-bis co. 4 lett. i) del DL 331/93	N3.6
Prestazioni di servizi rese fuori dall'UE da agenzie di viaggio e turismo (DM 30.3.99 n. 340).	Art. 74-ter del DPR 633/72	N3.6
Cessioni all'esportazione (incluse le operazioni c.d. "triangolari").	Art. 8 co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72	N3.1
Cessione con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'UE entro 180 giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'art. 26 co. 3 della L. 11.8.2014 n. 125, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo.	Art. 8 co. 1 lett. b-bis) del DPR 633/72	N3.1
Cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità europea.	Art. 50-bis co. 4 lett. g) del DL 331/93	N3.1
Cessioni intra UE (cessioni di beni a titolo oneroso trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, ecc.).	Art. 41 del DL 331/93	N3.2

INVERSIONE CONTABILE

Al pari dei nuovi codici "TipoDocumento", che consentono ai cessionari/committenti di procedere all'integrazione dell'imposta mediante reverse charge, sono stati introdotti numerosi codici natura che possono essere utilizzati da cedenti/prestatori per meglio identificare la fattispecie che necessita l'applicazione dell'inversione contabile. Si richiamano, di seguito, le principali tipologie di operazioni nelle quali il ruolo di debitore d'imposta deve essere assunto dal cessionario/committente

Tipologia dell'operazione	Norma di riferimento	Codice "Natura"
Cessione di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, stracci, ecc.	Art. 74 co. 8 del DPR 633/72	N6.1
Cessioni imponibili di oro da investimento, cessioni di oro e semilavorati di purezza pari o superiore a 325 mm.	Art. 17 co. 5 del DPR 633/72	N6.2
Prestazione di servizi resi nel settore edile da subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili o nei confronti dell'appaltatore principale o di altro subappaltatore.	Art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72	N6.3
Cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato per le quali il cedente abbia manifestato in atto l'opzione per l'imposizione	Art. 17 co. 6 lett. a-bis) del DPR	N6.4

(art. 10 co. 1 n. 8-bis e 8-ter del DPR 633/72).	633/72	
Cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative.	Art. 17 co. 6 lett. b) del DPR 633/72	N6.5
Cessioni di console da gioco, tablet, PC e laptop, nonché cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.	Art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72	N6.6
Servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici.	Art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72	N6.7
Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra.	Art. 17 co. 6 lett. d-bis) del DPR 633/72	N6.8
Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica.	Art. 17 co. 6 lett. d-ter) del DPR 633/72	N6.8
Cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art. 7-bis co. 3 lett. a) del DPR 633/72.	Art. 17 co. 6 lett. d-quater) del DPR 633/72	N6.8
Cessione di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, stracci, ecc.	Art. 74 co. 8 del DPR 633/72	N6.1
Cessioni imponibili di oro da investimento, cessioni di oro e semilavorati di purezza pari o superiore a 325 mm.	Art. 17 co. 5 del DPR 633/72	N6.2
Prestazione di servizi resi nel settore edile da subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili o nei confronti dell'appaltatore principale o di altro subappaltatore.	Art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72	N6.3
Cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato per le quali il cedente abbia manifestato in atto l'opzione per l'imposizione (art. 10 co. 1 n. 8-bis e 8-ter del DPR 633/72).	Art. 17 co. 6 lett. a-bis) del DPR 633/72	N6.4